



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IN UN'OPERAZIONE DI CONSOLIDAMENTO DELLA BASE  
SOCIETARIA PER FAVORIRE L'INGRESSO DI NUOVI SOCI NON È  
CONFIGURABILE ABUSO DEL DIRITTO**

- Sentenza del 12/01/2026, n. 18 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna

**Composizione**

- Pres. Torsello
- Rel. Zioldi

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 001 IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE - Abuso del diritto

Acquisto di azioni rivalutate - Successivo annullamento – Fattispecie – Abuso del diritto – Configurabilità – Esclusione.

**Massima**

In tema di abuso del diritto, non è configurabile condotta abusiva, ai sensi dell'art. 10-*bis* della L. n. 212 del 2000, nell'ambito di un'operazione di consolidamento della base societaria finalizzata a favorire l'ingresso di nuovi soci, ove le operazioni di acquisto e successivo annullamento delle azioni – anche se precedute da rivalutazione ai sensi dell'art. 5 della L. n. 448 del 2001 – siano giustificate da valide ragioni economiche e non risultino strumentali al conseguimento di un indebito vantaggio fiscale. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto non configurabile l'assenza di sostanza economica e di un vantaggio fiscale indebito, richiesti dall'art. 10-*bis* citato per la rilevabilità di un abuso del diritto, trattandosi di un'operazione diretta a consolidare la base societaria e configurare l'ingresso di nuovi soci).

**Rif. Normativi**

- L. 27/07/2000, n. 212, art. 10-*bis*
- L. 28/12/2001, n. 448, art. 5
- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 47
- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 67

**Conformità**

Non si rinvencono precedenti in termini

**Anno pubb.**

2026